

Abstract: *Con riferimento agli obblighi gravanti sul sanitario addetto al servizio di guardia medica, il D.P.R. n. 41/1991 prescrive che ad esso compete la valutazione dell'eventuale necessità e urgenza di effettuare una visita domiciliare, valutazione da svolgersi sulla base del quadro clinico riferitogli.*

Laddove il sanitario di guardia correttamente ritenga l'insussistenza di inequivoci profili di gravità con riguardo alla richiesta di soccorso inoltratagli, il suo omesso intervento al domicilio del paziente non assume alcuna rilevanza penale, né configura una condotta negligente idonea a far sorgere responsabilità in capo alla struttura sanitaria per i danni derivati da asseriti ritardi diagnostici e terapeutici.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERNI

in composizione monocratica, nella persona del Dott. XXXX, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. XXXX del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006, posta in decisione all'udienza del 18 luglio 2008 e vertente

tra

XXXX, nata a XXXX, il XXXX, cod. fisc. XXXX, e **XXXX**, nata a XXXX, il XXXX, rappresentata *ex lege*, in quanto minore, dal genitore XXXX, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori Avv.ti XXXX e XXXX, che li rappresentano e difendono per procura estesa a margine della citazione;

- attori -

e

XXXX, elettivamente domiciliata in XXXX, via XXXX, presso lo studio del procuratore Avv. XXXX, che la rappresenta e difende per procura estesa a calce della comparsa di risposta;

- convenuto -

e

XXXX S.p.a., elettivamente domiciliata in XXXX, corso XXXX, presso lo studio del procuratore Avv. XXXX che la rappresenta e difende per procura estesa in calce alla citazione per chiamata in causa notificata;

- chiamata in causa su istanza della XXXX -

e

XXXX S.p.a., elettivamente domiciliata in XXXX, corso XXXX, presso lo studio del procuratore Avv. XXXX che la rappresenta e difende per procura estesa in calce alla citazione per chiamata in causa notificata;

- chiamata in causa su istanza della XXXX -

e

XXXX S.p.a., elettivamente domiciliata in XXXX, corso XXXX, presso lo studio del procuratore Avv. XXXX che la rappresenta e difende per procura estesa in calce alla citazione per chiamata in causa notificata;

- chiamata in causa su istanza della XXXX -

e

XXXX S.p.a., elettivamente domiciliata in XXXX, corso XXXX, presso lo studio del procuratore Avv. XXXX che la rappresenta e difende per procura estesa in calce alla citazione per chiamata in causa notificata;

- chiamata in causa su istanza della XXXX -

e

XXXX S.p.a.

- chiamata in causa su istanza della XXXX - non costituita -

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 luglio 2008 i procuratori delle parti hanno così rassegnato le proprie conclusioni: *come da verbale d'udienza del 18 luglio 2008*;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2006 XXXX e XXXX, quest'ultima rappresentata *ex lege* dalla prima in quanto minore, convennero in giudizio la XXXX di XXXX, esponendo: che nel corso della serata del 25 febbraio 1997 XXXX aveva

manifestato un'improvvisa complessa sintomatologia contrassegnata da astenia fisica, iperpiressia preceduta da brivido, difficoltà respiratorie; che pertanto la moglie XXXX aveva chiamato telefonicamente il servizio di guardia medica dell'Azienda convenuta richiedendo un'urgente visita medica domiciliare; che il sanitario di turno aveva provveduto a tranquillizzare la XXXX, esponendo che i sintomi riferiti manifestavano una sindrome influenzale; che lo stesso sanitario pertanto non aveva ritenuto necessaria la visita domiciliare ed aveva prescritto soltanto l'assunzione di una compressa di un antipiretico; che nonostante l'assunzione del farmaco il XXXX aveva presentato un aggravamento delle proprie condizioni fisiche nel corso della notte, con l'insorgenza di dolori addominali, di scariche diarroiche e con la comparsa di chiazze rossastre al volto e sul tronco; che alle ore 13 del giorno successivo il medico di famiglia aveva eseguito una visita domiciliare del paziente, riscontrando uno stato di shock, una cianosi diffusa; che pertanto il medico aveva disposto il ricovero urgente del XXXX presso il nosocomio di XXXX; che nelle prime ore del pomeriggio il paziente aveva fatto ingresso nel reparto di pronto soccorso con il seguente quadro clinico: ieri sera brivido e rialzo febbrile (temperatura massima 39° C); questa mattina dolori addominali ai quadranti inferiori e alla spalla destra, con alvo diarroico, comparsa di porpora diffusa ed intensa sul volto, sugli arti e il tronco; che alle ore 18.30 del 26 febbraio 1997 il XXXX era stato quindi ricoverato presso l'unità operativa di medicina generale con diagnosi di porpora piastrinopenica, shock settico; che alle ore 20.40 dello stesso giorno il XXXX era stato ricoverato presso l'unità operativa di rianimazione e terapia intensiva dello stesso ospedale; che nonostante gli interventi rianimatori praticati era stato constatato il decesso del paziente alle ore 5.45 del 27 febbraio 1997 per shock settico, coagulazione intravascolare disseminata (sospetta meningococcemia), arresto cardiocircolatorio; che l'esame obiettivo di emocoltura era risultato positivo per lo sviluppo del germe streptococco pneumoniae; che il decesso del paziente era stato cagionato da un eventuale ritardo diagnostico con conseguente ritardo terapeutico, da imputare alla condotta negligente dei sanitari addetti al servizio di guardia medica; che qualora il sanitario di turno avesse praticato la visita domiciliare del paziente avrebbe avuto modo di riscontrare la gravità del quadro clinico, contrassegnato in particolare dalla presenza della porpora cutanea, e di conseguenza prescrivere la somministrazione di una terapia farmacologica antibiotica per arginare la progressione della sepsi; che ove il sanitario di turno avesse così operato si sarebbe evitata la progressione in sepsi dell'infezione; che la responsabilità dell'azienda convenuta era da qualificare in termini contrattuali e aquiliani; che il danno da esse subito era da individuare nel danno biologico del *de cuius* acquisito *iure hereditatis*, nel danno morale *iure hereditatis*, nel danno morale *iure proprio*, nel danno esistenziale e nel danno

patrimoniale rappresentato dalla perdita delle contribuzioni che la vittima garantiva ai propri congiunti.

Sulla base di tali considerazioni gli attori chiesero che la convenuta venisse condannata a risarcire i danni, patrimoniali e non, da loro subiti.

La XXXX di XXXX, costituitasi, dedusse: che il diritto azionato dalle attrici si era estinto per sopravvenuta prescrizione, non potendosi qualificare in termini negoziali il rapporto giuridico esistente tra il servizio di guardia medica e i suoi fruitori, ma dovendosi piuttosto sussumere nella fattispecie aquiliana di cui agli artt. 2043 ss. c.c.; che non era pervenuta alcuna chiamata tra le ore 20 del 25 febbraio 1997 e le ore 8 del 26 febbraio 1997 a nome XXXX o XXXX in relazione a una patologia del tipo di quella allegata in citazione; che nel corso del predetto arco temporale era pervenuta soltanto una telefonata a nome XXXX per un'otite; che al sanitario addetto al servizio di guardia medica spettava la valutazione dell'effettività dell'urgenza; che la sera del 25 febbraio 1997 il XXXX era affetto soltanto da un rialzo termico e da un malessere diffuso; che l'aggravamento del quadro clinico con l'insorgenza degli altri sintomi si era verificato soltanto nella mattinata del 26 febbraio 1997; che pertanto era da ritenersi corretta la valutazione di insussistenza di profili di urgenza compiuta dal sanitario; che comunque anche laddove questi fosse intervenuto non avrebbe avuto modo di riscontrare altro se non un rialzo termico del paziente; che in punto di *quantum* le domande attoree erano infondate.

Sulla base di tali considerazioni la XXXX concluse per il rigetto delle domande attoree.

La XXXX S.p.a., la XXXX S.p.a., la XXXX S.p.a. e la XXXX S.p.a., costitutesi su chiamata in causa della convenuta assicurata, dedussero: che a causa della mancata regolazione del premio prevista nella polizza azionata dalla chiamante in causa la relativa garanzia assicurativa era rimasta inoperante nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1995 e il 30 settembre 1997; che comunque la polizza prevedeva il massimale di £ 1.500.000.000; che tra le compagnie assicuratrici era convenuto un patto di coassicurazione, in forza del quale ciascuna era tenuta ad adempiere agli obblighi di garanzia assunti nei limiti della sua quota; che era prevista altresì una franchigia di £ 5.000.000 per il danno biologico; che erano comunque da condividere in pieno le argomentazioni difensive dell'assicurata.

Nel corso dell'istruttoria vennero acquisiti i documenti dalle parti rispettivamente depositati e vennero escussi due testimoni.

Sulle conclusioni di cui in epigrafe, precisate innanzi a questo giudice nel corso dell'udienza del 18 luglio 2008, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica nel termine loro assegnato, ai sensi degli artt. 281 *quinquies* e 190 c.p.c., con ordinanza emessa in detta udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria svolta ha consentito di accertare: che il quadro clinico che XXXX presentava la sera del 25 febbraio 1997 era contrassegnato esclusivamente dalla presenza di brividi di freddo e da un rialzo febbrile (cfr. il quadro clinico obiettivo descritto al momento dell'ingresso del paziente nel servizio di pronto soccorso del nosocomio di XXXX in data 26 febbraio 1997: *ieri sera brivido e rialzo febbrile, temperatura massima 39° C*”, nonché quanto esposto alle pagine 2 e 3 della relazione tecnica di parte e quanto allegato in citazione); che i dolori addominali ai quadranti inferiori ed alla spalla destra con alvo diarroico e porpora diffusa al volto, agli arti e al tronco erano comparsi soltanto la mattina del 26 febbraio 1997 (cfr. sempre il quadro clinico obiettivo descritto al momento dell'ingresso in pronto soccorso e la relazione di parte); che la sintomatologia percepita dalla moglie della vittima, XXXX, nel corso della serata del 25 febbraio era effettivamente quella tipica di una sindrome influenzale (cfr. quanto riferito dal teste XXXX, genitore dell'attrice, secondo cui: *“mia figlia quella sera mi disse che il marito aveva brividi di freddo e a suo parere aveva l'influenza o il raffreddore; le ho detto subito di chiamare la guardia medica”*).

Ciò posto, deve pertanto ritenersi che il quadro clinico riferito dalla XXXX al sanitario del servizio di guardia medica fosse pienamente corrispondente a quello tipico dello stato influenzale (il medesimo descritto telefonicamente al padre qualche minuto prima), con conseguente esclusione di profili di illiceità nella condotta del medico di guardia che si è astenuto dall'effettuare un esame clinico domiciliare del paziente, dopo aver fondatamente escluso la sussistenza di profili concreti di gravità e urgenza nella sintomatologia riferita a mezzo telefono dal familiare del XXXX (cfr. Cass. pen., n. 30035 del 2005; Cass., n. 20056 del 2008; Cass., n. 31670 del 2007, che ha ravvisato profili di illiceità penale nella condotta dell'addetto al servizio di guardia medica che ometta di intervenire al domicilio del paziente soltanto qualora la richiesta di soccorso presenti inequivoci profili di gravità).

La necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 D.P.R. 41/91, è rimessa infatti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, da compiersi sulla base del quadro clinico riferitogli (cfr. Cass. pen., n. 34047 del 2003).

Poste le considerazioni che precedono le domande attoree devono essere rigettate.

XXXX e XXXX, soccombenti, devono essere condannate a rimborsare alla convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate.

Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra la convenuta e gli assicuratori chiamati in causa le spese processuali da questi anticipate.

La sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

P.Q.M.

1) rigetta per intero le domande proposte da XXXX e da XXXX, rappresentata *ex lege*, in quanto minore, dal genitore XXXX, nei confronti della XXXX di XXXX con citazione notificata il 7 febbraio 2006;

2) condanna XXXX e XXXX, rappresentata *ex lege*, in quanto minore, dal genitore XXXX, a rimborsare alla XXXX di XXXX le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano in euro 2.800,00 per diritti di procuratore, euro 4.200,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e C.A.P. come per legge;

3) compensa per intero tra la XXXX di XXXX, la XXXX S.p.a., la XXXX S.p.a., la XXXX S.p.a. e la XXXX S.p.a. le spese processuali da ciascuna di esse anticipate.

Così deciso in Terni, il 3 dicembre 2008.

Il giudice designato

Dott. XXXX